

MUNICIPALITÀ II
DIREZIONE
Il Coordinatore delle A.T.

MUNICIPALITÀ III
DIREZIONE
Il Direttore

ORDINANZA n° 56 del 21/07/2025

Oggetto: “Istituzione di un dispositivo di circolazione temporaneo in Salita San Raffaele e strade limitrofe a tutela della pubblica incolumità”.

Il Coordinatore delle Attività Tecniche della Municipalità II
con delega di funzioni dirigenziali di cui alla disposizione dirigenziale n. 28 del 06/05/2024

e

Il Direttore della Municipalità III

Premesso che:

- con nota, PG/2025/646802 del 16/07/2025 il Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile, Turno di Guardia H24, ha comunicato che, a seguito segnalazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il giorno 16/07/2025 è intervenuto in Salita San Raffaele tra il civico 29 e l'incrocio con Vico Lungo San Raffaele riscontrando quanto segue: *“la caduta di calcinacci in Salita San Raffaele tra il civico 29 e l'incrocio con vico Lungo San Raffaele, dal fabbricato indicato come Ex OPG di proprietà comunale con accesso da Piazzale Antonia Bernardini”*;
- con la medesima nota il citato Servizio ha rappresentato che, nelle more dell'intervento da parte degli Enti competenti, la Napoli Servizi S.p.A., a tutela della pubblica e privata incolumità, ha eseguito in emergenza una delimitazione provvisoria dell'area sottostante il dissesto con picchetti metallici, tappi in plastica, rete in PVC ad alta visibilità, nastro bicolore, luce crepuscolare e apposita segnaletica stradale di “strada chiusa” con chiusura al transito veicolare e pedonale di Salita San Raffaele dal civico 29 all'altezza dell'incrocio con Vico Lungo San Raffaele;

Considerato che:

- via San Lorenzo Da Brindisi è chiusa al traffico dal 2016 (OD n. 415 del 02/05/2016) a causa di un dissesto al paramento murario di contenimento del terrapieno, prospiciente salita San Raffaele, a servizio del “Parco CIS” di via Salvator Rosa n. 299;
- il Servizio Polizia Locale U.O. Avvocata ha espresso, con nota PG/2025/653449 del 18/07/2025, parere favorevole alla chiusura del tratto di strada indicato;
- il Servizio Polizia Locale U.O. Stella ha espresso, con nota trasmessa a mezzo pec il 18/07/2025, parere favorevole alla chiusura del tratto di strada indicato, prescrivendo di apporre apposita segnaletica in corrispondenza della confluenza tra vico Lungo Sant'Agostino degli Scalzi e vico dei Medici;

Ritenuto che: per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ORDINANO

Istituire, fino ad eliminato pericolo:

- il divieto di transito pedonale in salita San Raffaele dall'incrocio con vico Lungo San Raffaele fino al civico 29;

- il divieto di transito veicolare in salita San Raffaele dall'incrocio con vico Medici a Materdei fino al civico 29;
- obbligo di svolta a destra su vico Medici per i veicoli provenienti da salita San Raffaele;
- senso unico di marcia in vico dei Medici da salita San Raffaele fino alla confluenza con via Materdei;
- obbligo di svolta a destra su vico dei Medici per i veicoli provenienti da vico Lungo S. Agostino degli Scalzi;
- obbligo di svolta a sinistra su piazzetta S. Gennaro a Materdei per i veicoli provenienti da vico S. Gennaro a Meterdei.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La Napoli Servizi S.p.A. dovrà: installare la segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo provvisorio di traffico; tenere in buono stato manutentivo la segnaletica provvisoria installata per tutta la durata di vigenza del presente dispositivo di traffico; ripristinare, al completamento dell'intervento, lo stato dei luoghi e della segnaletica orizzontale, verticale e complementare preesistente.

Il Servizio di Polizia Locale, per esigenze di ordine pubblico e/o per esigenze connesse con la fluidità e/o la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, potrà disporre ogni altro ulteriore provvedimento che si ritenga necessario a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, nonché modificare il presente dispositivo di traffico a seconda delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

La circolazione veicolare sarà in ogni caso garantita dalla viabilità circostante.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da

Municipalità II
Il Coordinatore delle A.T.
funz.. E.Q. ing. Benedetto De Vivo

Municipalità III
Il Direttore
arch. Paola Cerotto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

